



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Allegato n°7

Modulo ad uso esclusivo degli uffici Inps

ESEMPI DI CALCOLO DELLA TARIFFA IN BASE (art. 41 legge 183 - 4 novembre 2010)

Tavola 1. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (invalidi civili totali)

L'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali è di gran lunga la prestazione più diffusa. È stata istituita dalla legge n. 18/1980; l'importo mensile nel 2014 è di euro 504,07 (cfr. Allegato n. 4, Circolare n. 7 del 17/01/2014), da corrispondere per 12 mensilità, ed è indipendente dal reddito e dall'età del beneficiario.

Tavola 2. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione di inabilità (invalidi civili totali)

La prestazione in questione è destinata ad individui di età ricompresa tra 18 e 65 anni (dal 01.01.2013 l'età massima per la concessione, è stata portata a 65 anni e tre mesi) (messaggio n. 16587/2012), ed è corrisposta in 13 mensilità. Questo ultimo aspetto spiega la differenza con i coefficienti della Tavola 1 dato che per la realizzazione di entrambe le tavole è stato adoperato lo stesso tasso d'interesse annuo e la stessa tavola di mortalità.

La prestazione, istituita dall'art. 12 legge n. 118/1971, è vincolata al limite di reddito, che, nel 2014, non deve superare euro 16.449,85, ed il cui importo mensile è di euro 279,19; al compimento dell'età massima di godimento, detta prestazione viene trasformata in assegno sociale.

Tavola 3. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'assegno mensile di assistenza (invalidi civili parziali)

Il riferimento legislativo che ha istituito la prestazione in questione, corrisposta in 13 rate, è costituito dalla legge n. 118/1971; nel 2014 l'importo mensile di detta prestazione è di euro 279,19, ed il reddito annuo personale dell'invalido non può superare i 4.795,57 euro; detto assegno viene corrisposto alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni e tre mesi, e al compimento dell'età massima viene trasformato in assegno sociale.

Tavola 4. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennità speciale (ciechi parziali)

I ciechi civili assoluti beneficiano dell'indennità di accompagnamento, distinta dalla precedente omonima indennità destinata agli invalidi civili totali; è stata istituita con la legge n. 406/1968 e l'importo mensile nel 2014 è di euro 863,85.

I ciechi civili parziali beneficiano di indennità speciale, istituita con la legge n. 508/1988; l'importo mensile, nel 2014, è di euro 279,19. L'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza ma è compatibile con la pensione spettante ai ciechi parziali.

Entrambe le indennità vengono corrisposte in 12 mensilità, indipendentemente dal reddito posseduto.

Tavola 5. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali)

Il riferimento legislativo che ha istituito le due prestazioni in esame è costituito dalla legge n. 66 del 10 febbraio 1962.

Sia per la pensione per i ciechi assoluti sia per la pensione per i ciechi parziali è previsto che il beneficiario disponga di un reddito annuo che non superi una determinata soglia, posta pari, nel 2014, a 16.449,85 euro.

Con riferimento agli importi, corrisposti in 13 mensilità, va precisato che:

- l'importo mensile della pensione per i ciechi assoluti è di euro 301,91 se il beneficiario non è ricoverato in istituto di cura o di euro 279,19 se invece è ricoverato in istituto di assistenza con pagamento della retta, anche in parte, a carico dello Stato o di un ente pubblico; inoltre è richiesto che il beneficiario sia maggiorenne;
- l'importo mensile della pensione per i ciechi parziali è di euro 279,19; inoltre per i ciechi parziali non sono previsti requisiti anagrafici per poter beneficiare della pensione la quale è incompatibile con l'indennità di frequenza.

Tavola 6. Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto all'indennità di comunicazione

L'indennità di comunicazione è stata istituita dalla legge 21 novembre 1988 n. 508.

I criteri di concessione sono diversi a seconda che il richiedente abbia più o meno di 12 anni

Se ha meno di 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.

Se ha più di 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre chiesto di dimostrare che l'insorgenza della ipoacusia sia precedente ai 12 anni.

Detta indennità è indipendente dal reddito e dall'età. Nel 2014 l'importo mensile è pari a euro 251,22 per 12 mensilità.

Tavola 7. Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto alla pensione

La legge 26 maggio 1970 n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza che ha assunto la denominazione di pensione con l'articolo 14 septies della legge 29 febbraio 1980 n. 33.

La pensione è concessa solo nel caso che queste condizioni vengano accertate e riconosciute dalle Commissioni di accertamento i requisiti sanitari fissati nell'articolo 1 comma 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 95.

Inoltre il percettore di detta prestazione deve disporre di un reddito personale non superiore ai 16.449,85 euro all'anno, nel 2014, e deve avere età compresa tra i 18 e 65 anni e tre mesi (messaggio n. 16587/2012). Al compimento dell'età massima la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Nel 2014 l'importo della pensione è di euro 279,19 per 13 mensilità.

Tavola 8. Tariffa per i minori che acquisiscono il diritto all'indennità mensile

L'indennità di frequenza è stata istituita dalla legge n. 289 dell'11 ottobre 1990. Spetta ai minori di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel dall'orecchio migliore. È subordinata alla frequenza di un centro di riabilitazione, di un centro di formazione professionale, o di scuole di ogni ordine e grado, è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero, ed è altresì subordinata alla percezione di un reddito personale inferiore, nel 2014, a 4.795,57 euro. Nel 2014 l'importo mensile ammonta ad euro 279,19, corrisposto per il periodo di effettiva frequenza e comunque per non più di 12 mesi.

Si riporta una tabella di riepilogo delle prestazioni che sono oggetto dell'azione di rivalsa e delle tavole della tariffa che sono associate alle singole prestazioni.

Riepilogo delle prestazioni soggette ad azione di rivalsa e tavola della tariffa da associare alle prestazioni

Prestazione	Tipologia beneficiari	Importo mensile 2014	Periodicità nell'anno	Tavola
Indennità di accompagnamento	Invalidi civili totali	504,07	12 ⇒	Tavola 1
Pensione di inabilità	Invalidi civili totali	279,19	13 ⇒	Tavola 2
Assegno mensile di assistenza	Invalidi civili parziali	279,19	13 ⇒	Tavola 3
Indennità di accompagnamento	Ciechi assoluti	863,85	12 ⇒	Tavola 4
Indennità speciale	Ciechi parziali	200,04	12 ⇒	Tavola 4
Pensione	Ciechi assoluti	301,91 o 279,19	13 ⇒	Tavola 5
Pensione	Ciechi parziali	279,19	13 ⇒	Tavola 5
Indennità di comunicazione	Sordi	251,22	12 ⇒	Tavola 6
Pensione	Sordi	279,19	13 ⇒	Tavola 7
Indennità di frequenza	Invalidi civili parziali minori di 18 anni	279,19	12 ⇒	Tavola 8

Esempi

Nel seguito saranno introdotti degli esempi per spiegare il funzionamento della tariffa dell'azione di rivalsa.

Per semplicità si supponrà che l'azione di rivalsa sia successiva ad un incidente automobilistico e sia, pertanto, rivolta verso l'assicuratore dell'automobilista che ha provocato l'incidente.

Inoltre saranno presi come riferimento gli importi del 2014 per tutti gli esempi nel seguito esposti. Detti importi sono desunti dall'allegato n. 4 della circolare n. 7 del 17/01/2014.

Il calcolo dell'im

- o l'importo mensile della prestazione;
- o il numero di mensilità in cui detta prestazione viene erogata nell'anno;
- o il coefficiente della tariffa che è funzione della prestazione, del sesso e dell'età del beneficiario della stessa prestazione.

Esempio n. 1

A seguito di un incidente automobilistico viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ad una donna di 49 anni di età divenuta invalida civile totale.

Il coefficiente da applicare per ottenere l'importo dell'azione di rivalsa va cercato nella "Tavola 1. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (invalidi civili totali)".

Per una donna di 49 anni, il coefficiente da applicare è pari a: 17,6197.

$12 \times 504,07 \times 17,6197 = 106.578,75$ euro

Esempio n. 2

A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un uomo di 71 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti.

Il coefficiente da applicare per ottenere l'importo dell'azione di rivalsa va cercato nella "Tavola 4. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennità speciale (ciechi parziali)".

Per un uomo di 71 anni, il coefficiente da applicare è pari a: 9,4684

L'ente erogatore chiederà all'assicuratore, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 183/2010, un importo pari a:

$12 \times 863,85 \times 9,4684 = 98.151,33$ euro.

Esempio n. 3

A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un uomo di 52 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire sia l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti che la pensione.

L'importo che l'ente erogatore chiederà all'assicuratore dell'automobilista che ha causato l'incidente sarà dato dalla somma di due addendi:

- per la parte relativa all'indennità di accompagnamento dei ciechi, il coefficiente da applicare sarà prelevato dalla "Tavola 4. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennità speciale (ciechi parziali)"; in corrispondenza dell'età 52 anni, per un maschio il coefficiente è pari a: 17,5052.

Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere è pari a:

$12 \times 863,85 \times 17,5052 = 181.462,40$ euro;

- per la parte relativa alla pensione per i ciechi assoluti, il coefficiente va prelevato dalla "Tavola 5. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali)"; per un uomo di 52 anni il coefficiente è: 17,5084.

Per cui, l'importo da richiedere, nel caso di non ricovero, è pari a:

$13 \times 301,91 \times 17,5084 = 68.717,49$ euro.

L'importo complessivo che l'ente erogatore chiederà all'assicuratore è, pertanto, di:
 $181.462,40 + 68.717,49 = 250.179,89$ euro.

Esempio n. 4

A seguito di un incidente d'auto, un ragazzo di 15 anni viene riconosciuto invalido civile totale e gli viene assegnata l'indennità di accompagnamento.

Il coefficiente da applicare va ricercato nella "Tavola 1. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (invalidi civili totali)"; in corrispondenza dell'età di 15 anni, il coefficiente è pari a: 30,0873.

L'importo complessivo che l'ente erogatore chiederà all'assicuratore è, pertanto, di:
 $12 \times 504,07 \times 30,0873 = 181.993,26$ euro.

Esempio n. 5

A seguito di un incidente d'auto, una donna di 22 anni viene riconosciuta parzialmente invalida e le viene riconosciuto il diritto all'assegno mensile di assistenza.

Il coefficiente da applicare va ricercato nella "Tavola 3. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'assegno mensile di assistenza (invalidi civili parziali)"; in corrispondenza dell'età di 22 anni, il coefficiente è pari a: 41,6232.

L'importo che l'ente erogatore chiederà all'assicuratore dell'automobilista che ha causato l'incidente sarà dato da:

$13 \times 279,19 \times 41,6232 = 151.070,16$ euro.

Esempio n. 6

A seguito di un incidente d'auto, una donna di 39 anni diventa parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire la pensione e l'indennità speciale spettante ai ciechi parziali.

L'importo che l'ente erogatore chiederà all'assicuratore dell'automobilista che ha causato l'incidente sarà dato dalla somma di due addendi:

- per la parte relativa alla pensione spettante ai ciechi parziali, il coefficiente da applicare sarà prelevato dalla "Tavola 5. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali)"; in corrispondenza dell'età 39 anni, per una donna il coefficiente è pari a: 28,8680;

Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere è pari a:

$13 \times 279,19 \times 28,8680 = 104.775,54$ euro;

- per la parte relativa all'indennità speciale, il coefficiente va prelevato dalla "Tavola 4. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennità speciale (ciechi parziali)"; per una donna di 39 anni il coefficiente è: 28,8647

Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere è pari a:

$12 \times 200,04 \times 28,8647 = 69.289,14$ euro.

L'importo complessivo che l'ente erogatore chiederà all'assicuratore è, pertanto, di:
 $104.775,54 + 69.289,14 = 174.064,68$ euro.

Esempio n. 7

A seguito di un incidente d'auto una donna di 74 anni diventa parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennità speciale prevista per i ciechi parziali. Il coefficiente da applicare va cercato nella "Tavola 4. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennità speciale (ciechi parziali)"; in corrispondenza di 74 anni, il coefficiente per una donna è 10,4770.

Per cui l'importo dell'azione di rivalsa sarà :

$$12 \times 200,04 \times 10,4770 = 25.149,83 \text{ euro.}$$

Esempio n. 8

A seguito di un incidente d'auto una donna di 36 anni diventa sorda e le viene riconosciuto il diritto alla pensione.

Il coefficiente da applicare va cercato nella "Tavola 7. Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto alla pensione"; in corrispondenza dell'età di 36 anni il coefficiente è pari a: 35,2472.

Per cui l'importo dell'azione di rivalsa sarà :

$$13 \times 279,19 \times 35,2472 = 127.928,65 \text{ euro.}$$

Esempio n. 9

Ad una bambina di 10 anni viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di comunicazione.

Il coefficiente da applicare va cercato nella "Tavola 6. Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto all'indennità di comunicazione"; in corrispondenza dell'età di 10 anni il coefficiente è pari a: 46,3467.

Per cui l'importo dell'azione di rivalsa sarà :

$$12 \times 251,22 \times 46,3467 = 139.718,62 \text{ euro.}$$

Esempio n. 10

Ad un bambino di 7 anni, vittima di un incidente stradale, viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di frequenza.

Il coefficiente da applicare per calcolare l'importo della surroga va prelevato dalla "Tavola 8. Tariffa per i minori che acquisiscono il diritto all'indennità mensile di frequenza"; in corrispondenza dell'età di 7 anni, per un bambino il coefficiente da utilizzare è 10,6516.

Pertanto, l'importo dell'azione di rivalsa sarà:

$$12 \times 279,19 \times 10,6516 = 35.685,84 \text{ euro.}$$